

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle aziende agricole. Il Contraente può scegliere quale sezione attivare tra le seguenti: Incendio e altri eventi; Furto; Responsabilità civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio ed Altri Eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ indennizza i danni indiretti per interruzione od intralcio attività;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali ad esempio:

- ✓ l'indennizzo per la fermentazione anormale del foraggio, se assicurato, e per la folgorazione del bestiame, se assicurato, dovuta a guasto di impianti elettrici;
- ✓ la folgorazione del bestiame dovuta a guasto di impianti elettrici.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, danni da eventi atmosferici, danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina, avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti del contenuto anche se di proprietà di terzi;
- ✓ indennizza i danni da guasti ai locali e da atti vandalici commessi dai ladri.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali ad esempio:

- ✓ indennità speciale biologica, che prevede un indennizzo per i danni ai prodotti maggiorato del 20% per aziende agricole in possesso della certificazione biologica EU;
- ✓ l'indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni materiali derivanti da furto di macchine, attrezzi e impianti ovunque posti.

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, per morte e lesioni personali, nonché per distruzione o danneggiamento di cose o animali.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali ad esempio:

- ✓ proprietà e conduzione degli immobili e dei terreni dell'azienda;
- ✓ lavorazioni agricole in genere;
- ✓ smercio e degustazione di generi di produzione dell'azienda;
- ✓ proprietà ed uso di macchine agricole.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile includere la responsabilità civile derivante dall'allevamento del bestiame oltre i 50 capi (UBA), dall'esercizio di servizi di ristorazione ed ospitalità, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti.

Responsabilità civile vita privata

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, per morte e lesioni personali, nonché per distruzione o danneggiamento di cose o animali.

Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività agricola:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato: i) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, commesso dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività agricola; iii) debba presentare per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Inoltre nei casi di: iv) pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi, nonché resistere alle pretese avanzate da terzi; v) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché nascenti da inadempimenti contrattuali; vi) vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio ed Altri Eventi

- ✘ terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane e valanghe
- ✘ causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare;
- ✘ causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✘ causati da eventi atmosferici, allagamenti;
- ✘ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata.

Sezione Furto

- ✘ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

Sezione Responsabilità Civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✘ cagionati da veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- ✘ alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ✘ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo;
- ✘ alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✘ derivanti dall'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell'azienda agricola assicurata;
- ✘ derivanti dall'esercizio di attività agrituristiche;
- ✘ derivanti dall'esistenza e dall'allevamento di bestiame oltre i 50 UBA e dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune;
- ✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✘ da organismi geneticamente modificati (O.G.M.), da encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.);
- ✘ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto.

Responsabilità civile vita privata

Sono esclusi i danni:

- ✘ dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, aeromodellismo radiocomandato, paracadutismo e sport aerei in genere.

Sezione Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✘ relative a materia fiscale ed amministrativa, salvo dove previsto in polizza;
- ✘ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✘ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✘ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✘ relative alla compravendita immobiliare o alla permuta di immobili.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Sezione Incendio ed Altri Eventi:** danni indiretti relativi al fabbricato e contenuto: limite di indennizzo del 15% con il massimo di € 100.000; oneri di ricostruzione e urbanizzazione: limite di indennizzo 10% per un massimo di € 10.000; folgorazione del bestiame: scoperto 20%, massimo indennizzo di € 5.000,00.
- ! **Sezione Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici, scoperto 10% con il limite di indennizzo di € 3.000; danni da furto presso mercati, scoperto 10% con il minimo di € 250 e limite di indennizzo di € 1.500.
- ! **Sezione R.C.:** per l'R.C.O. franchigia di € 2.500. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo degli immobili che costituiscono l'azienda, per i danni da acqua, franchigia di € 250 e massimale di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione dell'attività, uno scoperto del 10% sulla somma assicurata con un minimo di € 500 a carico dell'Assicurato, con il limite di indennizzo di € 100.000.
- ! **Sezione Tutela Legale:** per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; per le vertenze contrattuali con i Clienti, limite di 2 denunce di sinistro per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio ed Altri Eventi, Sezione Furto:** la copertura vale sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione R.C.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica", a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per le aziende agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "In Agricoltura"

Data di aggiornamento: gennaio 2026

VHV
ASSICURAZIONI

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni generali di assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Acqua condotta	L'Impresa, a seguito di fuoriuscita di acqua per la rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) pertinenti ai fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate. L'Impresa indennizza inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.
Eventi atmosferici	L'Impresa, a seguito di uragano bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate. Sono inoltre indennizzabili, a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, causati dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti, i danni materiali e diretti verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a condizione che vi siano: - concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno verificatosi all'interno del fabbricato; - l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito dal tetto, dalle pareti o dai serramenti prima che si verificasse il danno all'interno del fabbricato.
Danni elettrici ed elettronici	L'Impresa, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, indennizza i danni materiali e diretti agli elettrodomestici, alle apparecchiature elettroniche per la casa, a macchine ed attrezzi, agli impianti elettrici ed elettronici e relativi componenti, purché assicurate le rispettive partite "Fabbricato", "Contenuto", "Macchine, attrezzi ed impianti".
Allagamenti	L'Impresa, a seguito di qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.
Merci in refrigerazione	L'Impresa, indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita, a seguito di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e fuoriuscita del fluido frigorifero; - ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;

	<p>- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore per le celle frigorifere e 4 ore per i banchi frigo.</p>
Rischio locativo	Nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti dalla polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
Ricorso terzi o locatari	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari. L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
SEZIONE FURTO	
Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto	<p>L'Impresa, a seguito di furto di macchine ed attrezzi all'aperto indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Macchine attrezzi ed impianti e/o agli enti all'aperto destinati all'attività produttiva; - agli accessori, anche mobili, posti sulle Macchine ed attrezzi assicurate.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Allevamento del bestiame oltre i 50 capi UBA	L'Impresa, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'allevamento di bestiame, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi conseguenti alla monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame stesso ai pascoli e ai mercati. Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti alla conduzione dell'azienda, compresi i danni corporali alle persone trasportate.
Esercizio di attività agrituristica	<p>a) Rischio assicurato</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di cose e di animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio di servizi di ospitalità e ristorazione, svolto in base alle vigenti normative. È compresa la partecipazione dei clienti ai lavori agricoli, relativamente alle lesioni personali da questi cagionati a terzi.</p> <p>b) Danni a cose dei clienti</p> <p>La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose dei clienti consegnate e non consegnate.</p> <p>La somma massima di garanzia per ogni alloggio è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Si intendono inoltre comprese le cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro.</p> <p>c) Organizzazione e pratica di attività sportive</p> <p>La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive, comprese piscine, ad uso dei clienti dell'agriturismo, nonché dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell'azienda, compresi il maneggio e le escursioni. Si intende compresa la responsabilità civile dell'Assicurato o di altra persona alle sue dirette dipendenze nella qualità di accompagnatore guida di gite ed escursioni.</p>
Responsabilità civile prodotti	<p>L'Impresa, a seguito di difetti dei prodotti dell'Azienda, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morte, lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso; - danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto.
Spese per ritiro prodotti	<p>L'Impresa, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità civile prodotti, rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il ritiro dei prodotti, che siano già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro sia effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per evitare un danno a persone o cose indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità civile prodotti; - su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI	
Acqua condotta	Sono esclusi: i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Eventi atmosferici	<p>Sono esclusi i danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve; cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra descritti;</p> <p>Sono esclusi i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tunnel agricoli, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, tendoni ad uso ricovero attrezzi-foraggi, impianti solari termici e fotovoltaici, il tutto per effetto di grandine.</p>
Danni elettrici ed elettronici	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai tubi catodici, alle fonti di luce; 2. ad accumulatori elettrici e batterie ad eccezione delle batterie di accumulo che fanno parte dell'impianto fotovoltaico; 3. ai veicoli iscritti al PRA e/o all'UMA e comunque azionati con motore a scoppio; 4. agli impianti fotovoltaici oltre gli 11 kwp; 5. alle turbine idroelettriche e relativi accessori oltre i 5 Kw; 6. causati da usura o carenza di manutenzione; 7. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo e prova; 8. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 9. a cose ad impiego mobile salvo quanto di seguito indicato; 10. a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione. <p>Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa. Relativamente alle batterie di accumulo degli impianti fotovoltaici e agli inverter degli impianti fotovoltaici e idroelettrici qualora gli impianti abbiano più di 5 anni la garanzia viene prestata, tenuto conto della sua vetustà, con l'applicazione di uno scoperto del 50% ferma la franchigia minima. Non vengono risarciti inverter di età superiore ai 7 anni.</p> <p>I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno indennizzati solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.</p>
Allagamenti	<p>Sono esclusi i danni: causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine; causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; di franamento, cedimento o smottamento del terreno.</p>
Ricorso terzi o locatari	<p>Sono esclusi i danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.</p>
SEZIONE FURTO	
Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto	Sono esclusi gli impianti solari termici e fotovoltaici.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Esercizio di attività agrituristica	<p>b) Danni a cose dei clienti Sono esclusi i contanti, i veicoli a motore e i natanti in genere, comprese le cose in essi contenute.</p> <p>c) Organizzazione e pratica di attività sportive Si intendono escluse le scalate di roccia e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso ed il percorso di vie ferrate.</p> <p>Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali e che partecipano all'attività subacquea.</p>

Responsabilità civile prodotti	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; - i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito; - i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivantegli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell'Assicurato. <p>La garanzia non è valida per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.</p>
Spese per ritiro prodotti	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; - le azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato. <p>La garanzia non è valida per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.</p>



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Acqua condotta	La garanzia è prestata con una franchigia di € 250.
Eventi atmosferici	Per i fabbricati chiusi adibiti solo ad abitazione la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 con il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo dell'80% della somma assicurata; per quelli chiusi e non solo adibiti ad abitazione il minimo dello scoperto sarà di € 1.000, fermi franchigia e limite di indennizzo. Per i fabbricati aperti da uno o più lati ad uso abitazione la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 con il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo del 50% della somma assicurata; per i fabbricati aperti da uno o più lati adibiti anche ad usi diversi da abitazione la franchigia viene elevata ad € 2.500, fermi franchigia e limite di indennizzo.
Danni elettrici ed elettronici	I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, sono risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro. La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con una franchigia di € 200. Relativamente a danni alle cose utilizzate per l'attività agricola la franchigia è elevata ad € 500.
Allagamenti	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con una franchigia di € 500. Il limite di indennizzo è a scelta tra € 50.000 o € 150.000; il limite di indennizzo per i locali interrati è di € 30.000.
Merci in refrigerazione	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20%; il limite massimo di indennizzo per ciascun banco/ armadio frigo è di € 2.000.
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

SEZIONE FURTO

Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 se le macchine, attrezzi, impianti sono custoditi in locali con sistemi di chiusura conformi; in tutti gli altri casi la garanzia opera con applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di € 1.000.
---	--






SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Allevamento di bestiame	La garanzia è prestata con una franchigia di € 250.
Esercizio di attività agrituristica	<p>b) Danni a cose dei clienti</p> <p>La somma massima di garanzia per ogni stanza è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, con il limite di indennizzo di € 100.000 per periodo assicurativo.</p> <p>In relazione alle cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro, è previsto un risarcimento massimo di € 3.000 per sinistro con franchigia di € 250 per cliente.</p> <p>La garanzia relativamente ai valori, gioielli ed oggetti preziosi, è limitata al 50% del limite previsto per stanza.</p>
Responsabilità civile prodotti	<p>L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10%, di una franchigia di € 500 e con il limite massimo di indennizzo di € 250.000.</p> <p>In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è previsto uno scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 250. Il limite massimo di indennizzo è di € 30.000</p>
Spese ritiro prodotti	La garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura. La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10%, di una franchigia di € 500 e con il limite massimo di indennizzo di € 10.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:
--

Cosa fare in caso di sinistro?	SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI e SEZIONE FURTO:	
	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare all'Impresa un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità; - in caso di danno alle merci mettere a disposizione dell'Impresa, la documentazione contabile di magazzino; - in caso di furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. <p>Garanzia "Merci in refrigerazione": relativamente alle celle frigorifere, il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile, non appena ne viene a conoscenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzia Ricorso terzi e/o locatari: l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. 	
	- SEZIONE TUTELA LEGALE: l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare all'Impresa un Legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa.	
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.	
	Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.	
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.		
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.	
 Quando e come devo pagare?		
Premio	Indicizzazione: è possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.	
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.	
 Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
 Come posso disdire la polizza?		
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.	
 A chi è rivolto questo prodotto?		
Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche titolari di imprese agricole e/o agrituristiche finalizzate a produrre reddito agrario che vogliono tutelare con più coperture la proprietà, la conduzione e/o l'attività assicurata con:		
<ul style="list-style-type: none"> - un indennizzo in caso di incendio e/o furto; - un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi; - un rimborso delle spese legali per controversie e procedimenti. 		
 Quali costi devo sostenere?		
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 27,7% (aggiornato 2024).		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno; e-mail: reclami@vhv.it , reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto sono applicate le seguenti imposte sulle assicurazioni: - SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI, SEZIONE RC - AZIENDA AGRICOLA: 12,50 % + 1% (contributo antirackett); - SEZIONE FURTO, RC VITA PRIVATA: 21,25 % + 1% (contributo antirackett) - SEZIONE TUTELA LEGALE: 21,25 %
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia. Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.</i>
Effetti dell'oblio oncologico	<i>Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico:</i> <ul style="list-style-type: none"> le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.